

## **TI\_GERICHTE 12.1996.87 vom 8. Juli 1996**

TI Tribunale d'appello, 1996-07-08, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_12.1996.87](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.1996.87)

FR: TI\_GERICHTE 12.1996.87 du 8 juillet 1996

IT: TI\_GERICHTE 12.1996.87 del 8 luglio 1996

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

Non è controverso che alla fattispecie devono tornare applicabili le norme sul contratto di mandato, ovvero gli art. 394 e segg. CO, dal momento che il convenuto si è incaricato nei confronti dell'attore di vendere a terzi la vettura \_\_\_\_\_ di cui trattasi al fine di permettergli incassarne il prezzo, e che l'attore ha ratificato siffatto agire del convenuto. E' perciò pacifico che la corretta esecuzione del mandato da parte del convenuto comportava per lui l'obbligo di consegnare all'attore il prezzo della vendita.

#### **E. 2**

Il convenuto ritiene di avere correttamente eseguito il mandato per il fatto di aver consegnato all'attore un assegno bancario di importo corrispondente al prezzo della vendita, opinione fatta propria dal Pretore (pag. 3, in fine).

##### **E. 2.1**

Vero è invece, contrariamente all'opinione del convenuto e del Pretore, che salvo diverso accordo la consegna di un assegno non costituisce di per sé il corretto adempimento di un'obbligazione pecuniaria ex art. 84 CO ( Honsell/Vogt/Wiegand , OR I, Basilea, 1992, n. 4 ad art. 84 CO; Gauch/Schluep , Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, 6. edizione, vol. 2, Zurigo, 1995, n. 2315, 2343, 2444; Von Thur/Escher , Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, 3. edizione, vol. 2, Zurigo, 1974, pag. 3). Ne consegue che il convenuto, in linea di principio, consegnando un assegno invece di denaro contante non ha correttamente assolto il mandato, e risponde perciò delle conseguenze della sua inadempienza ( Fellmann , Berner Kommentar, n. 186 e 328 e segg. ad art. 398 CO).

##### **E. 2.2**

Si potrebbe obiettare che anche questa particolare forma di pagamento è stata ratificata dall'attore nell'ambito della ratifica del contratto. L'onere della prova per l'esistenza di un simile consenso spettava al convenuto, e sul tema nulla è stato addotto se non le dichiarazioni dello stesso attore, dalle quali sembra però di evincere che il consenso fu limitato all'avvenuta vendita e al prezzo pattuito, ma non anche alle modalità di pagamento (cfr. petizione, punto 4, pag. 3; replica, punto 4, pag. 8; conclusioni, punto 4, pag. 7). Ma anche volendo ammettere, contrariamente alle apparenze, che l'attore avrebbe inteso accettare anche il pagamento per mezzo di un assegno bancario, tale assenso andrebbe comunque interpretato secondo il principio dell'affidamento. Si potrebbe perciò al limite ammettere che l'attore, accettando tale forma di pagamento, avrebbe accettato di assumersi

i rischi legati al rifiuto del pagamento dell'assegno per l'indisponibilità di fondi del traente a sua copertura, ma non certo anche il rischio di vedersi rifiutato il pagamento, a ragione o a torto, in conseguenza di debiti del convenuto nei confronti del traente, come è invece accaduto (cfr. rogatoria \_\_\_\_\_, risposta a domande

### **E. 2.3**

Si deve perciò in ogni caso giungere alla conclusione secondo cui il convenuto non ha assolto correttamente i propri obblighi contrattuali nei confronti dell'attore. 3. In base all'art. 398 CO il mandatario è tenuto ad eseguire il mandato in modo diligente e fedele, e risponde del danno che cagiona intenzionalmente o per negligenza (art. 321e cpv. 1 CO su rinvio dell'art. 398 cpv. 1 CO). In generale la responsabilità del mandatario è subordinata a quattro condizioni cumulative (per tante: II CCA 27 marzo 1996 in re D./F.F. SA): - il mandante ha subito un danno; - il mandatario ha violato un dovere contrattuale; - esiste un nesso di causalità adeguata tra la violazione contrattuale e il pregiudizio subito dal mandante; - il mandatario ha commesso una colpa. Il mandante che chiede risarcimento deve provare il danno subito, la violazione contrattuale e il nesso di causalità adeguata, la colpa è invece presunta e, in base all'art. 97 cpv. 1 CO, spetta piuttosto al mandatario provare che nessuna colpa gli è imputabile ( DTF 113 II 433).

### **E. 4**

Nella specie non vi è dubbio sulla violazione contrattuale commessa dal convenuto (cfr. consid. 2), come pure sul fatto che essa sia connessa al danno costituito dall'addebito di fr. 41'682.35 effettuato dalla \_\_\_\_\_ il 17 settembre 1987 sul conto dell'attore. Il convenuto, per sua parte, non ha dimostrato che non avrebbe costituito negligenza da parte sua l'accettazione di un assegno al portatore in luogo di denaro contante pur sapendo che l'acquirente vantava ingenti pretese nei suoi confronti, e che perciò non poteva essere escluso che egli avrebbe in qualche modo tentato di impedire l'incasso di detto assegno.

### **E. 5**

Sono così date tutte le premesse dell'obbligo risarcitorio del convenuto in favore dell'attore. Va comunque aggiunta la considerazione secondo cui il convenuto per mezzo della transazione descritta ha potuto acquisire a scapito del patrimonio dell'attore un credito di DM 50'000.-- nei confronti dell'acquirente tedesco, credito con cui si sarebbe estinto per compensazione un suo corrispondente debito. Non potendosi ammettere l'intervenuta prescrizione della pretesa dell'attore, soggetta al termine ordinario di prescrizione di 10 anni ( Honsell/Vogt/Wiegand , opera citata, n. 33 ad art. 398 CO), la petizione deve trovare accoglienza per fr. 41'682.35 oltre interessi al 5% (e non al 7%, come immotivatamente chiesto dall'attore) dal 17 settembre 1987, data dell'evento dannoso (doc. D). Ne segue il parziale accoglimento del gravame ai sensi dei considerandi. Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC). Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG dichiara e pronuncia I. L'appello 23 aprile 1996 di \_\_\_\_\_ è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 25 marzo 1996 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 3, è riformata nel modo seguente: 1. La petizione è accolta. \_\_\_\_\_, è condannato a pagare a \_\_\_\_\_, fr. 41'682.35 oltre interessi al 5% dal 17 settembre 1987. 2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-- e le spese, da anticipare \_\_\_\_\_ dall'attore, sono a carico del convenuto, che rifonderà \_\_\_\_\_ all'attore fr. 3'800.-- per ripetibili. II. Le spese della procedura d'appello consistenti in: a) tassa di giustizia \_\_\_\_\_ fr. 880.-- b) spese \_\_\_\_\_

fr. 20.-- T o t a l e fr. 900.-- già anticipati  
dall'appellante, sono a carico del convenuto, che rifonderà all'attore fr. 1'500.-- per  
ripetibili di appello. III. Intimazione: - \_\_\_\_\_ Comunicazione alla Pretura del  
distretto di Lugano, sezione 3. Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il  
presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte  
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.